



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 30 ottobre 2018

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza in edilizia -1

EDILIZIA, IL DECRETO "SICUREZZA" RENDE OBBLIGATORIO NOTIFICARE I CANTIERI ANCHE AL PREFETTO

Con la pubblicazione del D.L. 4 ottobre 2018, n.113 (c.d. decreto "sicurezza") in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, n.231, il Governo irrigidisce il sistema dei controlli sui cantieri edili; l'art. 26 di tale provvedimento, infatti, interviene direttamente sulla disciplina relativa alla notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili contenuta nell'art. 99 del D.Lgs. n.81/2008.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 9 ottobre 2018)

4

Sicurezza e contratti

FEDERMECCANICA, ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Lo scorso 8 ottobre la Commissione Nazionale Salute e Sicurezza di Federmeccanica Assital, istituita dall'articolo 4 del CCNL 26 novembre 2016, ha siglato con Fim-Cils, Fiom-Cgil e Uilm-Uil un verbale di intesa mirato a rendere noto il primo programma di interventi da introdurre dopo le novità apportate dal rinnovo contrattuale.

(Paola Sanna, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 12 ottobre 2018)

6

Sicurezza nella sanità

LE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA

Il Ministero della Salute, con decreto 10 agosto 2018 (Cfr. Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2018, n. 236) ha definito gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 15 ottobre 2018)

7

Sicurezza ed e-learning

LA FORMAZIONE E-LEARNING

Con l'emanazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sulla formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, si è realizzata per la prima volta una chiara apertura verso la tanto discussa modalità in e-learning.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 18 ottobre 2018)

12

Sicurezza e giurisprudenza - 1

LA RESPONSABILITÀ DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN COMODATO

Nel corso degli ultimi anni i sempre più diffusi processi di esternalizzazione di fasi del ciclo produttivo hanno determinato anche una forte accelerazione nella diffusione della concessione in comodato d'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei committenti; invero, nel nostro Paese un altro importante fattore concausale è stata anche l'abrogazione della legge 1369/60, che nel regolare il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro considerava come appalto non genuino quello in cui le macchine e le attrezzature erano fornite dal committente all'appaltatore.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 18 ottobre 2018)

16

Sicurezza e giurisprudenza - 2

INFORTUNIO IN ITINERE E UTILIZZO DELL'AUTOVETTURA PRIVATA

La decisione in esame riguarda le condizioni necessarie affinché possa qualificarsi come infortunio "in itinere" l'incidente stradale occorso al lavoratore che percorre il tragitto casa-lavoro tramite automezzo proprio.

(Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 26 ottobre 2018, n. 42, Pag. 45-50)

20

Sicurezza e giurisprudenza - 3

ESISTENZA DEL DANNO NON PATRIMONIALE SEMPRE DA PROVARE

Nei casi di infortuni sul lavoro, mentre il danno biologico è inerente alla salute della persona, oggettivamente riscontrabile, quello morale è più strettamente inerente alla sfera psichica o di animo.

(Luigia Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 25 ottobre 2018)

22

Sicurezza e reati

DDL SPAZZA-CORROTTI, DALL'AGENTE INFILTRATO ALL'IMMUNITÀ PER I PENTITI: TUTTE LE MISURE

Il Ddl ha appena avviato l'iter in Parlamento. La gamma delle pene (molto più severe) a carico di chi commette reati contro la Pa

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 9 ottobre 2018)

23

Sicurezza, malattie e controlli

IL CODICE E NON EVITA IL CONTROLLO MALATTIA

Inutile chiedere al medico curante di indicare nel certificato di malattia il “codice E” per evitare i controlli: i medici non possono farlo e l'esenzione eventualmente riguarda le fasce di reperibilità, ma controlli concordati sono comunque possibili.

(Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 24 ottobre 2018)

27

Sicurezza e industria 4.0

FLESSIBILITÀ E TUTELE NON SONO ANTITETICI E NON HANNO BISOGNO DELLA SUBORDINAZIONE

I sistemi ciberfisici (CPS) che caratterizzano Industry 4.0 sconvolgono i parametri (fabbrica, spazio, tempo) sui quali si è formato il diritto del lavoro ma falliscono i tentativi di assimilare le prestazioni autonome a quelle dipendenti

(Fiorella Lunardon, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro - Insetto”, Edizione del 26 ottobre 2018, n. 42, Pag. 7-9)

29

Sicurezza in edilizia -2

REGIONE VENETO: OPERATIVI I RLST PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA

Con la nota dell'11 ottobre 2018, prot. n. 1033 , Ance Veneto, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Veneto, hanno comunicato che sono operativi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst) per le imprese del settore delle costruzioni iscritte alle Casse Edili industriali, nel territorio della Regione Veneto.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 30 ottobre 2018)

32

ESPERTO RISPONDE

I QUESITI DEGLI ABBONATI DI TECNICI24

Una selezione dei quesiti più interessanti giunti in Redazione.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 6 settembre 2018)

34

GLI EVENTI DELLA FONDAZIONE

38

RASSEGNA DI NORMATIVA

39



News e approfondimenti

Sicurezza
in edilizia - 1

4

Edilizia, il decreto "sicurezza" rende obbligatorio notificare i cantieri anche al prefetto

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 9 ottobre 2018)

Con la pubblicazione del D.L. 4 ottobre 2018, n.113 (c.d. decreto "sicurezza") in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, n.231, il Governo irridisce il sistema dei controlli sui cantieri edili; l'art. 26 di tale provvedimento, infatti, interviene direttamente sulla disciplina relativa alla notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili contenuta nell'art. 99 del D.Lgs. n.81/2008.

Tale disposizione, com'è noto, rende obbligatorio per il committente o il responsabile dei lavori la notifica del cantiere prima dell'inizio dell'attività sia all'Azienda Sanitaria Locale che alla Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L'obbligo di notifica al Prefetto.

Per effetto della citata modifica per tali soggetti scatta, quindi, anche l'obbligo di notificare il cantiere anche al Prefetto nel cui territorio ricade lo stesso, presentando un'apposita comunicazione contenente gli elementi minimi previsti dall'allegato XII del D.Lgs. n.81/2008 (committente, indirizzo del cantiere, oggetto dei lavori, identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, etc.).

E' bene precisare che il Prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e l'innovazione introdotta dall'art. 26 del citato D.L. n.113/2018, non appare tanto collegata alla tutela delle condizioni di lavoro in se ma, soprattutto, alla tutela dell'ordine pubblico.

Tale norma, infatti, è contenuta nel titolo II recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa" ed ha quale obiettivo primario il monitoraggio dei cantieri al fine di contrastare i fenomeni di criminalità economica che, com'è noto, proprio nel settore dell'edilizia hanno trovato, almeno in alcuni contesti, terreno fertile.

In ogni caso l'adempimento in questione non riguarda tutti i cantieri ma solo quelli previsti dal c.1, dell'art. 99 del D.Lgs. n.81/2008, ossia i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art.90, c.3); i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente; i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Resta fermo, inoltre, che copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente; di ricordare che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni (Comitati Periteci Territoriali) in attuazione dell'art. 51 del D.Lgs. n.81/2008, possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso i citati gli organi di vigilanza.

5

Entrata in vigore.

Resta solo da evidenziare, infine, che l'obbligo di notifica dei cantieri è già in vigore dallo scorso 5 ottobre (art.40); si tratta, invero, di un'entrata "brutale" che certamente potrebbe mettere in difficoltà committenti e professionisti ancora all'oscuro di una norma inserita tra le pieghe di un provvedimento nato per altri fini.

Federmeccanica, accordo sulla formazione in materia di sicurezza

(Paola Sanna, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 12 ottobre 2018)

Lo scorso 8 ottobre la Commissione Nazionale Salute e Sicurezza di Federmeccanica Assital, istituita dall'articolo 4 del CCNL 26 novembre 2016, ha siglato con Fim-Cils, Fiom-Cgil e Uilm-Uil un verbale di intesa mirato a rendere noto il primo programma di interventi da introdurre dopo le novità apportate dal rinnovo contrattuale.

Si tratta, in buona sostanza, di una serie di linee guida allegate al verbale di accordo, che devono essere considerate degli strumenti di indirizzo e di orientamento per gestire:

- la sperimentazione dei break formativi, intendendo per tali le acquisizioni delle competenze direttamente sui luoghi di lavoro, favorendo un coinvolgimento attivo dei lavoratori direttamente all'interno dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni, ovvero all'interno dei reparti o presso le specifiche postazioni di lavoro;
- lo sviluppo di progettualità formative condivise da RLS e RSPP.

La Commissione prevede poi l'individuazione di un'azione di monitoraggio periodico per valutare l'efficacia delle linee guida adottate e per introdurre eventuali modifiche o aggiornamenti.

Sarà inoltre prestata particolare attenzione alle modalità di segnalazione degli eventi definiti "quasi infortuni" e dei comportamenti non adeguatamente sicuri, unitamente all'individuazione di specifiche azioni mosse in collaborazione con l'INAIL, per diffondere in modo capillare la cultura della sicurezza dei luoghi di lavoro, in funzione delle peculiarità delle attività svolte dai lavoratori del settore.

Le apparecchiature a risonanza magnetica

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 15 ottobre 2018)

Il Ministero della Salute, con decreto 10 agosto 2018 (Cfr. Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2018, n. 236) ha definito gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica

7

Il provvedimento - che rappresenta una sintesi delle norme di buona tecnica e delle raccomandazioni nazionali e internazionali disponibili e tiene conto della normativa di sicurezza sul lavoro vigente - affida un ruolo di assoluto rilievo ai soggetti responsabili della sicurezza che devono essere nominati dal datore di lavoro con atto formale prima dell'avvio della fase progettuale.

A questi soggetti il datore di lavoro deve assicurare i mezzi per la messa in atto del programma di garanzia della qualità e della sicurezza nell'uso clinico dell'apparecchiatura a risonanza magnetica definiti dai responsabili per la sicurezza fornendo loro tutti i mezzi necessari per la sua attuazione.

I responsabili per la sicurezza devono prestare la loro opera in forma assidua e puntuale, nonché garantire il tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, lavoratori, volontari, accompagnatori e visitatori lo richiedano.

Le attribuzioni dei responsabili per la sicurezza devono essere espletate in via diretta e, solo nei casi previsti, possono essere delegate alle ulteriori competenze presenti nella struttura. I responsabili per la sicurezza devono garantire il coordinamento e supervisione dei soggetti delegati.

Fatte salve le responsabilità di legge relative alla progettazione, realizzazione e collaudo di opere ed impianti, l'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica:

- approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza;
- assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato;
- acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;

- acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalità dell'apparecchiatura di risonanza magnetica;
- effettua un'analisi del rischio all'interno del sito di risonanza magnetica;
- identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del sito di risonanza magnetica dal luogo di arrivo della fornitura;
- predisporre le procedure da seguire in caso di emergenza;
- assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori;
- elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio;
- assicura l'etichettatura dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all'interno del sito di risonanza magnetica;
- elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici;
- garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualità;
- assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday;
- effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente;
- segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all'interno del sito di risonanza magnetica.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici di qualità e sicurezza di responsabilità dell'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica dovranno riportare l'approvazione dello stesso ed essere conservati in un registro conservato nel presidio nella struttura

L'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica deve registrare e conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le ultime due verifiche periodiche di sicurezza e qualità effettuate sull'apparecchiatura di risonanza magnetica e sugli impianti e dispositivi ad essa asserviti.

Il medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura di risonanza magnetica:

- redige le norme interne di sicurezza per quanto attiene gli aspetti clinici;
- redige i protocolli per la corretta esecuzione degli esami di risonanza magnetica (percorso paziente) anche relativi a tutte le procedure di preparazione invasive in atto nel sito e dei consensi informati per esse preposti;
- redige i protocolli relativi all'accesso di eventuali assistenti all'esame;
- redige i protocolli, ove previsto, per l'esecuzione di esami su soggetti in regime di detenzione e per l'eventuale accesso al sito di forze dell'ordine, se richiesto, sia per aspetti clinici che per pratiche di medicina legale;
- redige i protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;
- segnala gli incidenti di tipo medico al datore di lavoro;
- garantisce la sussistenza dell'idoneità specifica all'attività nel sito per tutto il personale addetto;
- elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti clinici;
- redige ed aggiorna l'elenco del personale autorizzato;
- collabora con l'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica per gli aspetti organizzativi relativi all'esecuzione dei controlli di sicurezza e qualità, garantendo appositi tempi di accesso e collaborazione di personale per la corretta realizzazione degli stessi.

I responsabili della sicurezza, ciascuno per quanto di propria competenza, sono altresì incaricati di provvedere a:

- elaborare i protocolli di accesso di tutto il personale che accede al sito;
- elaborare il regolamento di sicurezza;
- redigere i protocolli di accesso per accompagnatori, visitatori, manutentori e di chiunque altro dovesse accedere al sito di risonanza magnetica;
- pianificare la formazione specifica del personale autorizzato per la gestione clinica dei pazienti per gli aspetti di sicurezza su incarico del datore di lavoro.

Prima dell'avvio dell'attività diagnostica e, successivamente a ogni intervento di manutenzione rilevante o incidente, i responsabili della sicurezza rilasciano al datore di lavoro il benestare all'utilizzo clinico dell'apparecchiatura di risonanza magnetica.

Il medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura di risonanza magnetica deve tenere conto delle competenze professionali e delle necessità operative dei medici responsabili della prestazione diagnostica, compresi i medici specialisti non di area radiologica che possono usufruire per la loro attività dell'esame di risonanza magnetica (cardiologi, neurologi, ecc.), e prevedere il coinvolgimento del cardiologo nell'esecuzione di prestazioni diagnostiche su pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili.

L'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali messe a disposizione dal datore di lavoro.

Tali figure sono tenute a collaborare sia in fase progettuale che in fase di esercizio con l'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica.

Ulteriori funzioni attribuite ai responsabili della sicurezza in risonanza magnetica riguardano le verifiche di qualità e di sicurezza. In specie, è compito del medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, e dell'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica, predisporre e mantenere attivo, sotto la loro responsabilità, un programma di garanzia della qualità, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica. Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli di qualità periodici.

L'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica deve inoltre predisporre e mantenere attivo un programma di verifica della tenuta della gabbia di Faraday registrando gli esiti dei controlli effettuati sia al momento dell'installazione che quelli periodici.

I responsabili per la sicurezza devono infine garantire il permanere delle caratteristiche di sicurezza all'interno del sito. Più in particolare, è compito dell'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica predisporre il protocollo per l'esecuzione periodica dei controlli di sicurezza all'interno del sito. Tali controlli, effettuati avvalendosi di altre competenze professionali messe a disposizione dal datore di lavoro (con particolare riferimento all'apparecchiatura di risonanza magnetica presente ed agli impianti ed ai dispositivi di sicurezza ad essa asserviti), devono essere effettuati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica.

Quanto ai requisiti formativi e di qualificazione dei responsabili per la sicurezza e la qualità, il decreto 10 agosto 2018 prevede che:

1. possono svolgere la funzione di medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, i laureati in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica e con documentata esperienza di servizio nel settore della risonanza magnetica di durata non inferiore a tre anni. Coloro che alla data del 10 novembre 2018 abbiano ricoperto negli ultimi 5 anni il ruolo di Medico Responsabile dell'attività dell'impianto con apparecchiature di risonanza magnetica di campo magnetico statico superiore a 2 tesla, possono continuare a svolgere le relative attività.

2. possono svolgere la funzione di esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica i laureati magistrali in fisica o in ingegneria, in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nell'ambito specifico della risonanza magnetica.

Ai fini del mantenimento dei requisiti di cui sopra, l'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica è tenuto all'aggiornamento professionale con la frequenza di corsi di formazione post-laurea in materia di qualità e sicurezza in risonanza magnetica organizzati dalle associazioni professionali delle categoria interessate o dal Ministero della Salute, INAIL ed ISS.

Coloro che, alla data del 10 novembre 2018 hanno ricoperto negli ultimi cinque anni o ricoprono il ruolo di Esperto Responsabile possono continuare a svolgere le relative attività.

La formazione e-learning

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 18 ottobre 2018)

Con l'emanazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sulla formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, si è realizzata per la prima volta una chiara apertura verso la tanto discussa modalità in e-learning; successivamente l'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016, ha apportato importanti modifiche alla disciplina previgente, introducendo anche numerosi vincoli finalizzati a garantire, almeno potenzialmente, una qualità formativa pari a quella classica erogata in aula.

Bisogna riconoscere che, tuttavia, questa disciplina regolamentare già nel momento genetico presentava, invero, diverse opacità che si sono ulteriormente amplificate con la stratificazione dell'Accordo del 2016 che pur essendo finalizzato alla riforma della normativa sulla formazione di RSPP e ASPP, ormai risalente al 2006, in modo alquanto caotico ha dettato molteplici disposizioni anche sulla formazione degli altri soggetti della prevenzione, apportando numerose modifiche all'Accordo del 2011.

Ciò spiega, quindi, i numerosi interventi del Ministero del Lavoro e P.S. che da ultimo con l'interpello 21 settembre 2018, n.7 (reg. uff. 1° ottobre 2018) ha fornito un importante chiarimento sui soggetti che sono abilitati a erogare corsi in e-learning.

Il quesito posto dal CNR

L'interpello n. 7/18 nasce da un quesito posto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 81/08; l'istante ha fatto rilevare preliminarmente che l'art. 37 del D.Lgs 81/08, e il già citato Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 indicano a suo avviso "chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell'Allegato I".

Inoltre ha fatto ulteriormente osservare che l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 nello stabilire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ha operato un ampliamento delle "possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all'aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell'allegato II dello stesso accordo"; aggiunge ancora che l'allegato II di tale provvedimento relativo ai "Requisiti e specifiche di carattere organizzativo" dispone che il soggetto

formatore deve essere uno di quelli indicati al punto 2 dell'allegato A e "Poiché l'allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l'allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest'ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro".

Sulla base, quindi, di tale evoluzione normativa ha chiesto di sapere se le disposizioni dell'Allegato II dell'Accordo del 7 luglio del 2016 trovano applicazione esclusivamente per i corsi per RSPP e ASPP e se, quindi, per i corsi per i lavoratori in modalità e-learning il datore di lavoro può organizzarli direttamente senza dover ricorrere ai soggetti previsti da tale provvedimento.

Il nuovo modello della formazione in e-learning tra vincoli e aperture

La Commissione ministeriale nel rispondere all'istante ha tenuto a precisare, in primo luogo, che l'Accordo del 7 luglio 2016 nel definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ravvisa esplicitamente "la necessità di procedere alla sostituzione dell'Allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina".

Si tratta, invero, di un inciso che merita alcune brevi precisazioni; il previgente regime della formazione in e-learning si basava sul richiamato allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011, che fin dalla sua emanazione è parso subito molto "fragile" in quanto non assicurava un livello di qualità formativa soddisfacente e ciò aveva dato origine a molte polemiche sulla validità della stessa modalità in e-learning per formare risorse umane in un ambito così delicato come quello della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per tali motivi con l'Accordo del 7 luglio 2016 si è resa necessaria una seria rivisitazione di tale normativa, con l'introduzione di disposizioni applicabili non solo alla formazione di RSPP e ASPP ma, come già accennato, anche a quella dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.

Il nuovo Accordo, infatti, da un lato conferma il principio - già posto in luce della dottrina più attenta - in base al quale "(...) per i Corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning e da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla Contrattazione Collettiva (...)" e dall'altro precisa che la formazione in e-learning deve essere erogata "(...) con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II".

Al tempo stesso nell'allegato VI è espressamente vietata l'e-learning per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi; si osservi che la modalità in e-learning non è ammessa nemmeno per la formazione degli RLS, salvo che la contrattazione collettiva non

disponga diversamente.

In effetti la formulazione di tali disposizioni non appare francamente tra le più felici e non è stato operato nemmeno un coordinamento con quanto disposto al punto 2, relativo all'organizzazione della formazione, dell'Accordo del 21 dicembre 2011, ma si può ritenere che, in effetti, è stato mantenuto in piedi il modello formativo tracciato con tale Accordo con la sostituzione proprio dell'allegato I relativo ai requisiti obbligatori per erogare la formazione in modalità in e-learning, definendo un regime che appare più severo rispetto a quello previgente in quanto sono stati introdotti vincoli più stringenti ma non sempre chiari sul piano interpretativo.

E-learning: si applica il principio di esclusività dei soggetti formatori abilitati

Sulla base, pertanto, di tali argomentazioni la Commissione ha espresso un orientamento negativo nel senso che "ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II".

Di conseguenza qualora il datore di lavoro intenda formare i propri lavoratori tramite l'e-learning dovrà fare ricorso ai soggetti formatori riportati al punto 2 dell'allegato A (1) ; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo occorre ricordare: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009; le Università; l'INAIL; le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, primo comma, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, limitatamente allo specifico settore di riferimento; etc.

Si osservi che l'allegato A non prevede gli enti bilaterali.

È necessario, poi, compiere altre due considerazioni; la prima è che per quanto riguarda le tipologie di formazione dei lavoratori erogabili in modalità e-learning è consentito per quella generale, di almeno 4 ore, e per quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto ovviamente delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano:

-la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate;

-familiarità con l'uso del computer;

-buona conoscenza della lingua utilizzata.

Si osservi che tale "agevolazione" è prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del par. 4 "Condizioni particolari" dell'Accordo del 21 dicembre 2011; la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto (p.12.7); inoltre, la modalità in questione è utilizzabile anche per l'aggiornamento della formazione regolata dall'Accordo del 21 dicembre 2011, che occorre ricordare è quinquennale e di almeno 6 ore per tutti i macrosettori di rischio ATECO.

La seconda considerazione, infine, è che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti tramite gli interPELLI costituiscono "criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza" (art.12, c.3, D.Lgs. 81/08); i riflessi che potrebbero derivare, quindi, dal provvedimento in commento sul piano sanzionatorio sono, purtroppo, evidenti.

(1) Resta fermo, invece, che se la formazione è erogata in aula il soggetto organizzatore del corso può essere "(...) lo stesso datore di lavoro" in virtù di quanto previsto al punto 2 dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

La responsabilità delle attrezzature di lavoro in comodato

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 18 ottobre 2018)

Nel corso degli ultimi anni i sempre più diffusi processi di esternalizzazione di fasi del ciclo produttivo hanno determinato anche una forte accelerazione nella diffusione della concessione in comodato d'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei committenti; invero, nel nostro Paese un altro importante fattore concausale è stata anche l'abrogazione della legge 1369/60, che nel regolare il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro considerava come appalto non genuino quello in cui le macchine e le attrezzature erano fornite dal committente all'appaltatore.

Eliminata tale presunzione si è registrata, quindi, una vera proliferazione di appalti e subappalti dove è lo stesso committente che fornisce attraverso questa formula contrattuale le attrezzature di lavoro più disparate che, tuttavia, pone maggiori problemi gestionali sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro.

Proprio di questo profilo recentemente se ne è occupata nuovamente la S.C. di Cassazione, sez. IV pen., che con la sentenza 24 settembre 2018, n. 40931, ha messo a fuoco anche la portata dell'art. 23 del D.Lgs. 81/08, che cerca di prevenire il trasferimento, a qualsiasi titolo, di attrezzature di lavoro non sicure da impiegare nei processi produttivi.

Il caso

La vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione riguarda un grave infortunio occorso ad un operaio H.N. della F. s.r.l. che nell'atto di procedere all'estrazione di una ventola da una macchina assemblatrice di ventole di proprietà della N.G. s.p.a e da questa concesso in comodato d'uso alla F. sr.l., l'afferrava con entrambe le braccia, ed anziché utilizzare la gru per agganciarla, teneva premuto il pedale che consentiva di operare direttamente sul macchinario, al fine di svincolare la ventola da uno dei supporti laterali su cui essa veniva posizionata per la lavorazione e dal quale non si era staccata. Come si legge ancora nella sentenza il mancato distacco dal supporto provocava la ritrazione della ventola, a mezzo dello stantuffo, verso il corpo macchina, con conseguente schiacciamento della mano destra dell'operaio tra il disco della ventola e lo stesso corpo macchina.

Per tale infortunio sia il Tribunale di Udine che la Corte d'Appello di Trieste hanno ritenuto come responsabile G.R., riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 113 e 590, c.p. e condannato

alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione mesi perché, in qualità presidente del C.d.A. ed amministratore delegato della società N.G. s.p.a., con imprudenza, negligenza ed imperizia e con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro cagionava a H.N., in cooperazione con altri, lesioni personali gravi consistite nel trauma da schiacciamento della mano destra, con conseguente malattia e astensione dal lavoro superiore a quaranta giorni.

I giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto responsabile la stessa F. s.r.l., in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/01, revocando le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto.

Avverso tale decisione sia l'amministratore delegato G.R. di N.G. s.p.a. che la F. s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto numerosi profili.

In particolare per quanto riguarda G.R. ha lamentato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., la violazione della legge processuale e del vizio di motivazione l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che l'insicurezza del macchinario si produsse a seguito della modifica del modello originario, tramite l'inserimento di un pedale che consentiva di operare a macchina in moto, in assenza dell'uso obbligatorio del comando bimanuale.

A suo avviso il macchinario prodotto dalla R.I. nel 1997 era stato collaudato e ceduto alla I., poi acquisita da N.G. s.p.a.; una macchina gemella prodotta nel 2000, recava già la modifica fatta dalla R.I. sul modello commissionato dalla I., su richiesta di questa, per ovviare al disagio dell'operatore che ad ogni singola rotazione del pezzo, necessaria per ruotare la ventola e fissare ciascuna paletta, doveva staccarsi dalla zona di lavoro, azionare il comando bimanuale, lasciando tutti gli strumenti, per poi ritornare sul posto, con sovraccarico degli arti e pericolosa distrazione dal ciclo, connotato da ripetitività.

Il pedale inserito consentiva la piccola rotazione della paletta a velocità estremamente limitata, ma consentiva altresì di salvaguardare il principio del comando bimanuale, perché l'operaio teneva con una mano la maschera e con l'altra la saldatrice, così riducendo anche il rischio di distrazione.

La Corte territoriale, invece, nella sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la sussistenza del problema di sicurezza verificatosi esisteva ed era noto, essendosi prodotti almeno sei infortuni, di cui due per schiacciamento delle mani, fra il 1997 e il 2008; che la necessità dell'utilizzo della gru per la fase di estrazione delle ventole sarebbe stata trattata in modo fugace nel manuale per la sicurezza senza evidenziare il rischio che tendeva a evitare; che l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere una certa confusione fra i tecnici sulla corretta procedura da seguire; che siffatto quadro d'incertezza doveva essere imputato alla N.G. s.p.a per non avere fornito sufficienti indicazioni sull'utilizzo del macchinario. Conclude sostenendo, quindi, che l'infortunio è stato causato non dall'insicurezza del comando a pedale, ma unicamente dal mancato utilizzo della gru

per l'estrazione della ventola, previsto ed oggetto di specifiche istruzioni da parte del team della N.G. s.p.a al tecnico della F. s.r.l.

Questa constatazione, emergente dal quadro probatorio, ad avviso del ricorrente consente di affermare che dalla condotta contestata, relativa alla concessione in comodato d'uso di apparecchiatura non dotata dei presidi di sicurezza, si era giunti ad affermare la sussistenza di una condotta omissiva in capo al G.R. stesso, relativa alla valutazione del rischio relativo alla fase di estrazione del pezzo, in violazione dell'art. 521 c.p.p., dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dell'art.3 Cost.

La F. s.r.l., invece, con unico motivo ha censurato l'operato dei giudici di merito per vizio di motivazione e per violazione del D.Lgs. 231/01, per avere la sentenza totalmente omesso di affrontare la questione della prova relativa alla durata della malattia, avuto riguardo alla nozione di malattia quale fondamento penale della responsabilità amministrativa.

La S.C. di Cassazione, tuttavia, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che ha revocato, mentre per il resto ha rigettato sia il ricorso di G.R. che della società F. s.r.l.

Fornitura di attrezzature non adeguate: il divieto vale anche per il comodato d'uso gratuito

Concentrando l'attenzione sul profilo della cessione dell'attrezzatura di lavoro secondo la S.C. di Cassazione dagli accertamenti compiuti è emerso che l'infortunio avvenne presso il comodatario, al quale l'assemblatrice era stata ceduta a seguito della decisione aziendale della N.G. di non produrre più direttamente certi modelli di ventole per acquistarli dalla F. s.r.l.

Tale attrezzatura è risultata carente sul piano del rispetto della normativa di sicurezza; infatti, l'aver inserito il comando a pedale che consentiva al macchinario di ruotare indipendentemente, e mentre il lavoratore vi operava secondo i Giudici di legittimità è una chiara violazione anche "(...) del generalissimo obbligo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 D.Lgs. 81/08, come espresso dal disposto delle lett. c), d) e) ed f)".

Ora bisogna tenere presente che in base a quanto stabilisce l'art. 23 del D.Lgs. 81/08, che vieta la vendita, il noleggio o la concessione in uso di un macchinario non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità "(...) ricade su tutti coloro che pongono in essere dette attività (vendita, noleggio e concessione in uso), che debbono assicurare il necessario controllo di regolarità prima che l'apparecchiatura esca dalla sua sfera di disponibilità".

Di conseguenza secondo la S.C. di Cassazione chi assume la decisione di fornire al terzo

un'apparecchiatura deve assicurarne la rispondenza alle normative sulla sicurezza sul lavoro; rileva ancora che si tratta di "(...) una forma di responsabilità direttamente connessa con l'atto negoziale, indipendente dagli obblighi riguardanti l'eventuale precedente utilizzazione, con cui viene assicurata, in modo anticipato, la tutela antinfortunistica rispetto all'utilizzatore che acquista il bene o a cui viene ceduto in qualsiasi forma, ancorché gratuitamente".

Ancora "Siffatta indipendenza delle posizioni di garanzia, l'una inerente alla sicurezza dell'uso produttivo di un bene, l'altra al suo trasferimento, si può cogliere con chiarezza se solo si pensi che è possibile cedere a fini produttivi anche macchinari dismessi perché insicuri o superati o non più conformi ad una normativa mutata. Infatti, l'unica ipotesi in cui "Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera" è quello in cui "detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma" (1).

Di conseguenza tale divieto generale opera anche nel caso del comodato che, occorre precisare, è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.); con la conseguenza che il comodante assume una responsabilità penale ogni volta che concede in uso un'attrezzatura che presenta dei pericoli.

Responsabilità della società comodataria

La S.C. di Cassazione ha, inoltre, anche confermato la responsabilità della società comodataria F. s.r.l. ai fini del D.Lgs. 231/01, in quanto è stato accertato che ha consentito ai propri dipendenti l'uso della macchina assemblatrice di ventole in violazione della normativa di sicurezza.

Tale condotta è stata tenuta dai lavoratori nell'interesse o comunque a vantaggio della società F. s.r.l. in quanto consentiva "l'accelerazione dei tempi di produzione".

Di conseguenza in presenza di un'inabilità di durata superiore a quaranta giorni - e la certificazione INAIL sull'impossibilità di utilizzare la mano per un periodo superiore a quaranta giorni ai fini lavorativi costituisce, secondo i giudici, certamente la prova della durata della malattia - è stata ritenuta integrata la fattispecie contestata, non avendo la società provato l'esistenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire l'evento, anche a mezzo di un monitoraggio efficace e dell'individuazione di criticità del sistema (2).

(1) Cfr. Cass. pen. Sez. III, 3 maggio 2013, n. 40590.

(2) Cfr. art. 30 D.Lgs. 81/08.

Infortunio in itinere e utilizzo dell'autovettura privata

(Elio Cherubini, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 26 ottobre 2018, n. 42, Pag. 45-50)

Lavoro subordinato – Malattia e infortunio – Utilizzo autovettura privata – Mancata prova della necessità – Infortunio "in itinere" – Esclusione

20

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada

Cass. Sez. Lav. 25 settembre 2018, n. 22670 - Pres. Manna; Rel. Berrino; Ric. B.C.; Controric. I.N.A.I.L.

NOTA

La decisione in esame riguarda le condizioni necessarie affinché possa qualificarsi come infortunio "in itinere" l'incidente stradale occorso al lavoratore che percorre il tragitto casa-lavoro tramite automezzo proprio.

La Corte d'Appello di Potenza aveva riformato la decisione del giudice di prime cure il quale aveva ritenuto fondata la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'indennità per inabilità temporanea assoluta del suo dante causa, deceduto per un incidente stradale occorso mentre lo stesso si recava al lavoro a bordo di automezzo di sua proprietà.

Secondo la Corte d'Appello l'incidente avvenuto al lavoratore non poteva ritenersi "in itinere" in quanto non era stata provata la necessità dell'utilizzo della vettura privata.

Contro la decisione della Corte d'Appello veniva proposto ricorso in Cassazione sulla base di due motivi. In particolare la ricorrente sosteneva, per quanto qui interessa, che la necessità del suo dante causa di utilizzare il mezzo privato era stata provata in primo grado in virtù della produzione delle tabelle con gli orari delle corse della società locale di autotrasporto e della deduzione circa il

disagio arrecato allo stesso dal tempo complessivo di percorrenza della tratta con i mezzi pubblici, che richiedeva circa un'ora e mezza e l'utilizzo di ben due mezzi. La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure mosse dalla ricorrente e rigettato il ricorso.

In particolare la Suprema Corte ha ribadito un suo costante orientamento secondo il quale «in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada».

21

Non è sufficiente, dunque, la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con i mezzi pubblici ma è necessario allegare e provare la necessità di utilizzare il mezzo privato, più rischioso di quello pubblico.

Nel caso di specie, prosegue la Corte, tale prova non è stata raggiunta in quanto la ricorrente si è limitata ad affermare che l'unica alternativa all'autovettura privata fosse rappresentata dall'utilizzo di due mezzi pubblici in successione, con capolinea del secondo a circa un chilometro dal luogo di lavoro, con conseguente disagio del lavoratore, senza però fornire ulteriori specificazioni atte a suffragare una tale tesi.

Esistenza del danno non patrimoniale sempre da provare

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 5 ottobre 2018)

Nei casi di infortuni sul lavoro, mentre il danno biologico è inerente alla salute della persona, oggettivamente riscontrabile, quello morale è più strettamente inerente alla sfera psichica o di animo.

22

Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 26996/18, depositata ieri, in cui ha deciso sul ricorso di un lavoratore che, a seguito di un infortunio sul lavoro, si era visto risarcire il solo danno morale e non anche quello differenziale (quale ulteriore pregiudizio non coperto dalla liquidazione Inail), in relazione al quale non aveva mai dedotto alcunché.

L'ordinanza, nel respingere il ricorso, ha ribadito che il danno non patrimoniale, pure nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato da chi lo invoca anche con presunzioni semplici.

Sempre in tema di danno non patrimoniale appare interessante la casistica che ne fa la Cassazione, la quale, dopo aver affermato che esso è risarcibile solo nei casi «previsti dalla legge», secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 del Codice civile, ne esplicita tre ipotesi. La prima è quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento.

La seconda è quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma che attribuisce il diritto al risarcimento.

La terza si ha quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, a differenza delle precedenti due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati dal giudice caso per caso.

Ddl spazza-corrotti, dall'agente infiltrato all'immunità per i pentiti: tutte le misure

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 9 ottobre 2018)

Il Ddl ha appena avviato l'iter in Parlamento. La gamma delle pene (molto più severe) a carico di chi commette reati contro la Pa

È all'inizio del suo percorso parlamentare il Ddl "spazza-corrotti" presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La discussione è stata avviata alla Camera presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia in sede referente, con procedura d'urgenza e la prospettiva di affrontare il dibattito in Aula il prossimo novembre, non prima di una serie di audizioni che sono in fase di programmazione. I relatori del Ddl sono Francesca Businarolo (M5S) per la commissione Giustizia e Francesco Forciniti (M5S) relatore per la commissione Affari costituzionali.

Le misure contenute nel disegno di legge prevedono sanzioni contro la corruzione più severe delle attuali e in alcuni casi introducono alcune novità nell'ordinamento, come per esempio l'agente infiltrato nella Pa allo scopo di contrastare i crimini. Le principali misure sono già state commentate nei giorni scorsi dal presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone.

Incapacità a contrarre con la Pa, sanzioni più severe

Tra le principali misure contenute nel Ddl "spazza-corrotti" c'è l'inasprimento della sanzione accessoria consistente nell'incapacità di contrattare con la Pa. Sanzione che è attualmente fissata in un periodo che può variare da uno a cinque anni. Il Ddl la incrementa, portando il termine a un periodo che varia tra 5 e 7 anni in caso di condanne fino a due anni e prevedendo l'incapacità perpetua per condanne superiori a due anni. Il testo amplia inoltre la tipologia di reati le cui condanne portano alle sanzioni (inasprite). Oltre ai reati (e relativi articoli del codice penale) per i quali l'incapacità è già prevista - peculato (314, primo comma), concussione (317), corruzione propria semplice (319) e corruzione in atti giudiziari (319-ter) - la casistica accoglie anche i reati di corruzione impropria (318), concussione propria aggravata (319-bis), indebita induzione a dare o promettere utilità (319-quater, primo comma), corruzione di incaricato di pubblico servizio (320), corruzione attiva (321), istigazione alla corruzione (322), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (322-bis) e traffico di

influenze (346-bis).

L'incapacità da uno a cinque anni è confermata per i seguenti reati: turbata libertà degli incanti (353), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355), frode nelle pubbliche forniture (356), associazione mafiosa (416-bis), usura (644), reati ambientali tra cui inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti (452-bis, 452-quater e 260 del Dlgs 152/2009) e di **sicurezza sul lavoro (437)**.

Riabilitazione depotenziata per chi corrompe

Un'altra leva con la quale il legislatore interviene in senso "afflittivo" nei confronti di chi si è reso colpevole di corruzione è la forte limitazione prevista alla possibilità di riabilitarsi. Più precisamente introducendo una deroga alle norme sulla riabilitazione, si prevede che per alcuni reati di corruzione contro la Pa - concussione, peculato, corruzione, induzione indebita, istigazione alla corruzione, corruzione internazionale di pubblici agenti, traffico di influenze illecite - la riabilitazione non ha effetti sulle pene accessorie e in particolare con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a contrattare in perpetuo con la Pa. In compenso, è previsto che l'estinzione delle pene accessorie possa avvenire solo a distanza di 12 anni dall'avvenuta riabilitazione e solo in caso di buona condotta del condannato.

24

Si salva solo chi si pente (in tempo)

In caso di «volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione», chi ha commesso reati di corruzione contro la Pa può beneficiare della non punibilità. Più precisamente la causa di non punibilità è condizionata alla denuncia, all'indicazione di notizie utili per acquisire la prova del reato per individuare altri responsabili da fare prima dell'iscrizione nel registro degli indagati e, in ogni caso, entro sei mesi dopo aver commesso il fatto. La possibilità di "pentirsi" riguarda i seguenti reati: corruzione impropria (318), corruzione propria (319), induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (320), corruzione attiva (321), delitti di corruzione e di induzione indebita commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (322-bis), traffico di influenze illecite (346-bis), turbata libertà degli incanti (353), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis) e astensione dagli incanti (354).

Pubblico ufficiale corrotto, la pena minima sale a tre anni

Il Ddl inasprisce in modo particolare le pene per il pubblico ufficiale che si rende colpevole della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 del codice penale). Chi indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa in base al nuovo testo rischia una pena che va da tre a otto anni (invece dell'attuale pena da uno a sei anni, prevista dal codice).

Interdizione perpetua per traffico di influenze

Nella riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale), il Ddl

abroga il delitto di millantato credito e lo assorbe nel nuovo, aggravato, sistema sanzionatorio previsto per il citato reato. In particolare è previsto il divieto perpetuo di contrattare con la Pa in caso di condanna superiore ai due anni.

Corruzione tra privati, si procede d'ufficio

Abrogando il quinto comma degli articoli 2635 e 2635-bis comma 3 del codice civile - che prevedono, per ciascuno dei delitti, la procedibilità a querela della persona offesa, da individuarsi nella società o ente privato che può esercitare tale diritto per mezzo dell'assemblea o gli amministratori - il Ddl dispone la procedibilità d'ufficio, senza necessità della denuncia da parte della vittima, tanto per il delitto di corruzione tra privati quanto per quello di istigazione alla corruzione.

25

Sanzioni interdittive, la durata passa da un anno a dieci anni

Le pene interdittive a carico delle persone giuridiche che commettono vari reati legati alla corruzione vengono notevolmente inasprite. L'attuale sanzione di un anno lascerebbe il posto a una sanzione compresa tra cinque e dieci anni. L'inasprimento, nell'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, riguarda i seguenti reati: concussione (317 del codice penale), corruzione propria, semplice (319) e aggravata (319-bis) dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari (319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater), dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (321) e istigazione alla corruzione (322).

Anche negli uffici della Pa arriva "Serpico"

Anche nella lotta alla corruzione sarà possibile utilizzare agenti infiltrati sotto copertura, sia pure con la sola finalità di acquisire elementi di prova dei seguenti possibili reati (e relativi articoli del codice penale): concussione (317), corruzione per l'esercizio della funzione (318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319), corruzione propria aggravata dal fatto di avere ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (319-bis), corruzione in atti giudiziari (319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (limitatamente ai fatti commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, cioè all'ipotesi di reato più grave, prevista dal primo comma dell'articolo 319-quater), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320), corruzione attiva, in tutte le sue forme (per l'esercizio della funzione o per atto contrario: 321), istigazione alla corruzione, attiva o passiva (322), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis), traffico di influenze illecite (346-bis), turbata libertà degli incanti (353), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis).

La novità comporta che non diventa punibile l'attività di agenti di polizia, carabinieri, guardia di Finanza e antimafia che nel corso delle operazioni sotto copertura accettano un'offerta o promessa di denaro o altra utilità ovvero «corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».

Il codice E non evita il controllo malattia

(Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 24 ottobre 2018)

Inutile chiedere al medico curante di indicare nel certificato di malattia il "codice E" per evitare i controlli: i medici non possono farlo e l'esenzione eventualmente riguarda le fasce di reperibilità, ma controlli concordati sono comunque possibili.

27

Ieri l'Inps ha pubblicato sul suo sito internet un chiarimento a fronte del fatto che «a seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curante di apporre il codice E nei certificati al fine di ottenere l'esenzione dal controllo».

L'istituto di previdenza ricorda che le norme di riferimento consentono solo l'esenzione dalle fasce di reperibilità a fronte di:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;

- e per i dipendenti pubblici anche a fronte di una causa di servizio rientrante in determinate tabelle allegate al Dpr 834/1981.

In tal caso, come indicato nella circolare 95/2016, il medico curante nel compilare il certificato deve spuntare il campo relativo a terapie salvavita/invalidità. Il "codice E" non è nella sua disponibilità, dato che, precisa l'Inps, è a uso interno dei medici dell'istituto. Come si legge nel messaggio 4752/2015 «mediante l'utilizzo di tale codice, il medico dell'istituto, durante l'analisi del certificato, ha l'opportunità - da esercitare secondo ponderato discernimento clinico e medico legale - di escludere uno specifico certificato dal flusso dell'applicativo data mining qualora la diagnosi evidenzia una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d'ufficio».

I datori di lavoro hanno comunque la possibilità (indicata nella circolare 95/2016) di chiedere un controllo anche per i dipendenti esenti dalla reperibilità, richiesta che deve essere valutata dal personale Inps.

Notifica preliminare: va trasmessa anche al Prefetto

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 9 ottobre 2018)

Con una modifica apportata all'articolo 99, comma 1, del D.Lgs 81/08 il recente Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018) ha introdotto un ulteriore adempimento per quanti intendano dare avvio a nuove lavorazioni nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

28

Viene infatti previsto che il committente o il responsabile dei lavori debba trasmettere la notifica preliminare oltre che all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro anche al prefetto territorialmente competente.

Si ricorda, al riguardo, che la notifica preliminare (e i suoi eventuali aggiornamenti) deve essere trasmessa nei seguenti casi:

- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione;
- Nei cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie evidenziate nel punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- Nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Copia della notifica deve poi essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Flessibilità e tutele non sono antitetici e non hanno bisogno della subordinazione

(Fiorella Lunardon, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro - Insetto", Edizione del 26 ottobre 2018, n. 42, Pag. 7-9)

I sistemi ciberfisici (CPS) che caratterizzano Industry 4.0 sconvolgono i parametri (fabbrica, spazio, tempo) sui quali si è formato il diritto del lavoro ma falliscono i tentativi di assimilare le prestazioni autonome a quelle dipendenti

La sensibilità del diritto del lavoro nell'intercettare i luoghi dell'economia da cui si propagano le "onde" di quella che è definita la quarta rivoluzione industriale ha reso imprescindibile, per gli operatori giuridici, la riflessione sul fenomeno della digitalizzazione dei sistemi produttivi. In particolare si guarda alle ricadute, in termini organizzativi e gestionali, dell'uso delle infrastrutture informatiche che di quei sistemi consentono sia una più efficace integrazione, sia un sempre più spinto decentramento, grazie anche all'instaurazione di inediti canali di comunicazione tra aziende, clienti e strutture esterne.

La chiave di volta dell'Industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (Cps), vale a dire sistemi fisici strettamente connessi con sistemi informatici che possono interagire e collaborare con altri sistemi Cps. Sul piano della tecnica si tratta di una svolta che mette seriamente in discussione i parametri materiali/strutturali (fabbrica, spazio, tempo) su cui si è formato il nostro diritto del lavoro.

I modelli della cosiddetta sharing e gig economy non esauriscono il nuovo scenario, ma ne fanno certo parte e, sebbene connotanti - secondo recenti rilevazioni - una fetta ancora marginale dei mercati, nell'immaginario collettivo assurgono a dimensioni produttive-relazionali alternative, potenzialmente destabilizzanti per i già fragili equilibri di una materia estenuata dalle numerose riforme che si sono avvicendate senza tregua negli ultimi quindici anni.

È bene premettere che sharing e gig economy non sono sinonimi, per quanto entrambe vantino, nella copiosa letteratura sul tema, la denominazione di nuovo "paradigma economico": la sharing economy, infatti, o economia collaborativa, implica lo scambio commerciale di un bene o di un servizio mediante Internet. Uno scambio che allude prioritariamente ad un rapporto tra eguali (confronta il caso di BlaBlaCar per il car pooling o di Airbnb per la locazione di alloggi a breve termine) e nel quale l'attività lavorativa presupposta può assumere un rilievo del tutto secondario.

La gig economy, invece, comprende l'eterogeneo mondo dei "lavoretti" svolti da una pluralità, indistinta e difficilmente numerabile, di prestatori (crowd) collegati tra loro da una piattaforma digitale (un algoritmo) che fornisce (limitandosi ad indicare o intervenendo ad organizzare in modo più o meno pesante) le occasioni di lavoro.

Lo strumento informatico acquista un valore sostitutivo tanto del datore di lavoro quanto dell'organizzazione d'impresa, tradizionalmente intesa quale insieme di beni, macchinari e know-how finalizzati al risultato produttivo. Ciò con implicazioni "decostruttive dei settori produttivi tradizionali e conseguente rottura dei confini, non solo geografici e di settore ma anche fisici, che investono direttamente il luogo dove si svolge l'attività lavorativa" (Fiorillo).

Siffatta "smaterializzazione" dell'impresa (Tosi) è destinata a sortire effetti non solo sul mercato del lavoro (esaltando la polarizzazione tra professionalità ad alta specializzazione e attività che restano meccaniche, di basso livello e ripetitive, dunque accentuandone la segmentazione) ma anche sul rapporto di lavoro di cui vengono messi in discussione i vincoli spazio-temporali (con conseguenze sulle categorie qualificatorie ma anche sull'orario di lavoro, le mansioni, le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo) sui quali ab origine ha trovato fondamento la configurabilità stessa dell'inserimento/assoggettamento del lavoratore subordinato al datore imprenditore.

Il diritto del lavoro non può certo abdicare al compito di costruirsi un futuro adattando la sua ratio alle esigenze che con pressione e tensioni crescenti provengono dal mondo reale. Non può peraltro negarsi che le recenti modifiche dei suoi assetti regolativi costituiscano, seppur di riforma in riforma, un tentativo di risposta a quelle esigenze. È necessario tuttavia chiedersi se quelle modifiche siano in sintonia con i mutamenti in atto e soddisfacenti, anche dal punto di vista sistematico. L'adozione di un approccio extrasistemico alle nuove forme di lavoro, con creazione di schemi o criteri alternativi a quelli esistenti, potrebbe infatti acquisire una valenza ancora più destrutturante di quella oggi attribuita ai nuovi fenomeni economici.

Sul versante qualificatorio, nonostante l'innegabile atipicità dei tratti che connotano le tipologie di lavoro della cosiddetta gig economy (fungibilità delle prestazioni, assenza di durata/continuità della prestazione, parcellizzazione della stessa sinallagmaticamente connessa ad un micro-salario, porosità fra tempo libero e tempo di lavoro), rifugio dall'idea che sia sufficiente un mutamento fenomenico della figura del datore di lavoro a determinare un black-out delle fondamentali fattispecie di cui agli articoli 2094 e 2222 del Codice Civile, soprattutto a fronte delle recenti rivisitazioni legislative sia della prima (che ha subito uno sfrangiamento con l'introduzione del lavoro agile e, secondo parte della dottrina, con la nozione di eterorganizzazione delle co.co.co) sia della seconda (che è stata irrobustita con la previsione di una disciplina ad hoc seppur contemporaneamente resa, al livello della prestazione occasionale, ancora più asfittica e complicata con la figura del lavoro accessorio).

L'ordinamento non a caso ha finora reagito sviluppando una resistenza nei confronti dei tentativi di introdurre un tertium o quartum genus su cui "sfogare" le tensioni qualificatorie irrisolte. Le sentenze del Tribunale di Torino (7 maggio 2018, causa Foodora) e di Milano (4 luglio 2018, causa Glovo) lo confermano. Non si comprende peraltro perché lo schema delle collaborazioni coordinate e continuative non sia reputato in grado di soddisfare le esigenze di "valutazione sociale adeguata". Vero è che l'andamento attuale del dibattito può essere letto come segno del fallimento del concetto di eterorganizzazione (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 81/2015), cui si voleva appunto attribuire la funzione di traghettare l'autonomo verso il subordinato. Né si può trascurare che finora sono andati incontro a fallimento anche i tentativi del legislatore di introdurre il criterio della dipendenza economica. Si ricordi la (breve) esperienza della disposizione sulle cosiddette Partite Iva, introdotta dalla Riforma Fornero (legge 92/2012), poi travolta dall'abrogazione dell'intera disciplina del lavoro a progetto operata dal decreto legislativo 81/2015. Si tratta peraltro di casi in cui il compenso non può che essere alto, dovendosi parlare di "dipendenza economica" e non di "debolezza economica", che non è certo un sinonimo del primo.

Diversamente può essere considerata l'opportunità di un intervento legislativo di supporto, con riferimento alle tutele essenziali (trattamento pensionistico, infortuni, malattia) oggi già correlate al contratto di co.co.co. Potrebbe infatti prevedersi che le menzionate garanzie siano applicabili anche a forme contrattuali che difettano della continuità dell'obbligo di collaborazione. Ciò senza che il legislatore si impegni sul terreno, irto di controindicazioni, dell'assimilazione al lavoro subordinato (Tosi).

Che il problema qualificatorio costituisca in fondo un falso problema è altresì dimostrato da recenti esperienze della contrattazione collettiva (confronta la Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano del 31 maggio 2018, cosiddetta Carta di Bologna) che hanno riconosciuto ai riders alcuni diritti (compenso orario fisso, equo e dignitoso; indennità supplementare per lavoro svolto in condizioni di disagio; tutela della salute e sicurezza) «indipendentemente dalla qualificazione dei rapporti di lavoro».

Superata allora la tentazione di aprire un varco per un accesso frontale alla disciplina protettiva, la capacità reattiva del diritto del lavoro alle sfide della trasformazione dell'economia potrà e dovrà essere testata su altri più importanti versanti, segnatamente su quello della gestione del rapporto individuale (mansioni, orario di lavoro, esercizio del potere direttivo e di controllo, rispetto della privacy) ove acquista rilievo la tenuta di un'altra fondamentale categoria che ha forgiato la fisionomia della nostra materia: l'inderogabilità della norma (legale e contrattuale) garantistica.

Regione Veneto: operativi i Rlst per il settore dell'edilizia

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 ottobre 2018)

Con la nota dell'11 ottobre 2018, prot. n. 1033, Ance Veneto, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Veneto, hanno comunicato che sono operativi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst) per le imprese del settore delle costruzioni iscritte alle Casse Edili industriali, nel territorio della Regione Veneto.

32

Si tratta, invero, di un altro importante passo in avanti sulla strada dell'attuazione a livello locale di uno dei pezzi fondamentali della riforma in materia di salute e sicurezza sul lavoro varata con il Dlgs n. 81/2008, ossia l'universalità della presenza della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) all'interno, quindi, di tutte le aziende comprese quelle di micro e piccole dimensioni che, com'è noto, costituiscono buona parte del tessuto produttivo italiano, specie del settore dell'edilizia.

Designazione degli Rlst regionali - Sulla base di quanto prevede l'Accordo Quadro Regionale, siglato dalle predette Parti Sociali nel 2016, nella Nota viene premesso che gli Rlst regionali sono stati istituiti con gli obiettivi di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri del Veneto e di diffondere la cultura della prevenzione antinfortunistica tra le imprese ed i lavoratori.

Si osservi che tale istituzione discende direttamente da quanto prevede l'articolo 48 del Dlgs n.81/2008, in base al quale «Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Tali rappresentanti, quindi, svolgeranno i loro compiti presso le imprese edili fino a 15 dipendenti ove non sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (Rlsa) e, inoltre, nelle aziende con più di 15 dipendenti dove non sia eletto all'interno della Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (Rlsa).

Il quadro delle competenze - Nello stesso provvedimento in commento, inoltre, sono resi noti i nominativi dei nuovi Rlst regionali, con competenza ripartita per le diverse province del Veneto, che interverranno, quindi, presso quelle imprese nelle quali non risulta eletto o designato il Rlsa.

Appare il caso di ricordare anche che, secondo quanto prevede l'art. 18, c.1, lett. aa), del Dlgs n.81/2008, sul datore di lavoro (e il dirigente) grava l'obbligo di comunicare telematicamente all'Inail «...in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati" (si osservi che l'omessa comunicazione all'Inail è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 56,45 a 341,42 euro; art. 55, c. 5, lett. l, Dlgs n.81/2008).

Inoltre, come precisato nella nota gli Rlst saranno muniti di appropriata tessera di riconoscimento ed equipaggiati con Dpi per l'accesso ai cantieri, per l'esercizio delle attribuzioni ad essi riconosciute dall'art. 50 del Dlgs n.81/2008, e in stretto raccordo con le Scuole Edili – Comitati paritetici territoriali provinciali (Cpt).

Di conseguenza, a mero titolo esemplificativo, tali rappresentanti hanno il diritto di accedere nei cantieri, ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi (es. il Dvr), le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; lo stesso art. 50, inoltre, prevede che i Rlst ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (Asl; Itl) e partecipano alla riunione periodica di prevenzione di cui all'art. 35 dello stesso decreto.

Nella Nota dell'11 ottobre 2018 molto opportunamente viene richiamato anche l'art. 87 del Ccnl per l'industria edile, in base al quale il Rlst è tenuto a segnalare preventivamente al datore di lavoro e al competente Cpt la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso.

Si osservi, infine, che lo stesso articolo stabilisce che delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione deve essere redatto un resoconto – dove sono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst – di cui una copia deve essere contestualmente consegnata all'impresa.

Esperto Risponde

I quesiti degli abbonati di Tecnici24

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 6 settembre 2018)

Attrezzature di lavoro

D: Si richiede chiarimento per quanto riguarda l'estensione dell'abilitazione dell'operatore di trattori agricoli e forestali. Nell'allegato VIII dell'accordo stato regioni 22-02-2012 al punto 1 si evidenzia che non si necessita di altre abilitazioni per quanto riguarda l'utilizzo come sgombraneve del trattore agricolo e forestale. L'applicazione di una pala al trattore lo rende una macchina movimento terra (necessitando dell'apposita abilitazione) qualora l'attrezzatura sia utilizzata per sgombraneve in strade pubbliche?

R: Corretto si ritiene l'assunto in base al quale in virtù del punto 1 dell'Allegato VIII dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 non occorrono altre abilitazioni per l'utilizzo di un trattore agricolo o forestale come sgombraneve. Qualora tuttavia venga applicata al trattore una lama per sgombrare la neve nelle strade pubbliche l'interpretazione prevalente, che ci si sente di condividere, è quella di considerare il trattore come macchina movimento terra, con ogni conseguenza di legge in ordine al possesso dei titoli abilitativi.

Formazione

D: In una S.r.l. costituita da 4 soci tutti alla pari (definiti in visura "titolare o rappresentante comune") e in cui il sistema di amministrazione adottato è "amministrazione pluripersonale collegiale", è necessario che uno dei soci sia individuato come datore di lavoro RSPP, e gli altri tre facciano la formazione base lavoratori? E nel caso di risposta affermativa, quale tra i 4 dovrebbe essere indicato come Datore di lavoro?

R: Nella società di cui al quesito i quattro soci devono stabilire (non vi sono in proposito regole scritte ma è un atto di libera scelta dei soci) chi deve svolgere le funzioni di datore di lavoro (esclusivamente per i compiti inerenti la sicurezza) e chi quelle di solo socio lavoratore; tale designazione deve risultare da apposito atto scritto come sancito dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08. Una volta stabilito a quale soggetto spettino le funzioni datoriali, discende che gli altri soci devono essere necessariamente qualificati come lavoratori, con ogni conseguenza in ordine ai vari adempimenti prevenzionali (ad, es., formazione, informazione, ecc.). La normativa sulla sicurezza sul lavoro è infatti applicabile ogniqualvolta vi sia un datore di lavoro e almeno un lavoratore come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08. A tal fine non ha rilevanza la tipologia contrattuale che lega

datore di lavoro e lavoratore, né la presenza o meno di una retribuzione o la tipologia della stessa. Ciò che rileva è che tale lavoratore svolga una prestazione lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Si fa presente che al lavoratore sono equiparati anche i soci di società, anche di fatto, che prestano la propria attività per conto delle società e dell'ente stesso.

D: *Un RSPP con tutti i corsi: modulo A, modulo C e modulo B per tutti i macrosettori, può fare l'RSPP datore di lavoro per la sua azienda, senza frequentare apposito corso (in questo caso 16 ore essendo un rischio basso) dato che ha già frequentato i corsi prima citati? Grazie, cordiali saluti*

35

R: Certamente sì, in quanto già in possesso della qualifica di responsabile del servizio di prevenzione che, in sostanza, è quanto richiede seppur in forma semplificata - l'articolo 34 del D.Lgs. 81/08 al datore di lavoro che intende svolgere la carica di Rspp per la propria azienda. Si ricorda, a ogni buon fine, che lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è precluso nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Gestione delle emergenze

D: *Volevo sapere se fosse mandatorio che il piano di emergenza coordinato tra due aziende che operano nello stesso stabile fosse redatto da tecnico abilitato ex 818-14.*

R: La gestione delle emergenze è una competenza che il D.Lgs. 81/08 (articoli 43-46) affida unicamente alla responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti, secondo le attribuzioni e le

competenze a questi ultimi conferite ex art. 18 del medesimo decreto. Diverso è il caso delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali ipotesi distinguere le competenze dei vari soggetti a ciò titolati.

In proposito il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1, prevede che il "Tecnico abilitato" è il professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze. In parole povere è l'ingegnere, l'architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.

Il "Professionista antincendio" è, invece, il professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Trattasi, in sostanza, di quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono di elevarsi un gradino sopra al tecnico abilitato perchè permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre. Le modalità di accesso agli esami sono date dal DM 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio, come stabilito dall'articolo 16 del D.Lgs 139 del 2006 che, al comma 4.

Nel caso posto dal quesito è possibile che il piano di emergenza coordinato tra le due aziende venga redatto da tecnico abilitato ma a condizione che si versi nelle ipotesi disciplinate dal decreto 7 agosto 2012, in specie dagli articoli: 3, comma 2, lett. a), 4, commi 3, lett. a), 5, lett. b), c) e 7, lett. a), 5, comma 4, lett. a), 7, comma 2, lett. a), 8, comma 2, lett. a).

Sistema istituzionale

D: *Le imprese di interesse strategico nazionale sono tenute a rispettare gli obblighi di sicurezza che valgono per tutte le altre aziende?*

R: Negli ultimi anni la normativa ha previsto talune norme di favore per le "imprese di interesse strategico nazionale", appositamente individuate come tali dal d.P.C.M. 14 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 207/12 conv., con mod. dalla legge 231/12; inoltre è data facoltà al Ministero dell'ambiente di autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale "(...) la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili" (art.1,

primo comma, d.l. 207/12).

Su tale argomento è, da ultimo intervenuto, anche il d.l. 83/15, conv., con mod., dalla legge 132/15, che all'art. 21-octies prevede come "Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro (...) quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori" (comma 1); su questo punto esiste, però, un mero correttivo temporale: tale attività di impresa non si può, comunque, protrarre "(...) per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro" (art. 21-octies, comma 2). Inoltre sussiste comunque un obbligo generale, a carico dell'impresa interessata, di "(...) predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro"; il piano va comunicato all'autorità giudiziaria procedente nonché al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (art. 21-octies, comma 4).

37

La normativa in questione ha suscitato numerose polemiche ed interrogativi di legittimità costituzionale, in particolare in riferimento alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente sancita dall'art. 32 della Costituzione, piuttosto che innanzi ai limiti della libertà di impresa di cui all'art. 41, comma 2, Cost., allorché la stessa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Non deve, pertanto, stupire come sulla questione sia intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 7 febbraio - 23 marzo 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del menzionato art. 21-octies del d.l. 132/15 convertito, con modificazioni, dalla legge 83/15, riaffermando la sovra ordinazione della salute dei lavoratori (oltre che della popolazione) innanzi al diritto, pure costituzionalmente sancito, di libertà di iniziativa economica privata.

Eventi della FONDAZIONE

Rimini 7 Novembre 2018, ore 10:00-13:00 - c/o Sala Acero, Pad. A6, piano 1°

Valido come aggiornamento per **FORMATORI SICUREZZA** area tecnica, **DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS**

**I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI
Movimentazione manuale dei carichi e sforzo muscolare**

Rimini 7 Novembre 2018, ore 14:30-17:30 - c/o Sala Acero, Pad. A6, piano 1°

Valido come aggiornamento per **FORMATORI SICUREZZA** area giuridica, **DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS**

**I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMA UNI ISO 45001**

Rimini 8 Novembre 2018, ore 13:30-15:30 - c/o Sala Il Sole 24ORE, Hall Sud

Valido come aggiornamento per **FORMATORI SICUREZZA** area comunicazione, **DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS**

BENESSERE ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI AMBIENTALI. LAVORATORI E SICUREZZA

Rimini 8 Novembre 2018, ore 16:00-18:00 - c/o Sala Il Sole 24ORE, Hall Sud

Valido come aggiornamento per **FORMATORI SICUREZZA** area tecnica, **DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Controllo analitico-ambientale in ambienti di raccolta e lavorazione dei rifiuti**

Rassegna di normativa

(G.U. 30 ottobre 2018, n. 253)

Sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2018, n. 114

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

(G.U. 5 ottobre 2018, n. 232)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 agosto 2018

Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica.

(G.U. 10 ottobre 2018, n. 236)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Comunicato di rettifica concernente classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 25 ottobre 2018, n. 249)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Comunicato di rettifica concernente riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

(G.U. 25 ottobre 2018, n. 249)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 27 ottobre 2018, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 27 ottobre 2018, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 27 ottobre 2018, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 27 ottobre 2018, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 27 ottobre 2018, n. 251)



GRUPPO²⁴ORE

41

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.